

**LEGGE REGIONALE 02/08/2010 N. 34**  
**Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo.**  
**STRORDINARIO N° 13 del 13 Agosto 2010**

Art. 1

**Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo**

1. Al fine di consentire gli interventi più urgenti in relazione al sistema portuale regionale, la Giunta Regionale, per il tramite della competente Direzione regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto stradale, Sicurezza stradale procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti ed alla predisposizione di interventi urgenti in relazione a detti porti.
2. Gli interventi realizzati in attuazione della presente legge costituiscono attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013. La Direzione regionale di cui al comma 1 assicura le procedure necessarie per l'adeguamento della programmazione medesima.
3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono quantificati in Euro 11,5 milioni e trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 di nuova istituzione denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per i porti della Regione Abruzzo.
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
  - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202 denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio" è incrementato di Euro 11,5 milioni;
  - b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 istituito con la presente legge e denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per i porti della Regione Abruzzo" è incrementato di Euro 11,5 milioni.
5. La Direzione regionale di cui al comma 1 procede alla assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui capitoli di cui al comma 4.

Art. 2

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.